



COMUNE DI CARMIGNANO

PROVINCIA DI PRATO

ORIGINALE

ORDINANZA N.	296
Data:	22/09/2026

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunta il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILAVENTISEI da SILVETTI MAURIZIO - Urbanistica e Edilizia - Responsabile di Settore URBANISTICA E EDILIZIA

Oggetto:

Provvedimento di ripristino di interventi realizzati con CILA consistenti nella demolizione della preesistente tettoia di superficie mq 30,00 e la ricostruzione del fabbricato con una superficie coperta superiore a mq 150,00 in altra localizzazione sull'area di pertinenza

URBANISTICA E EDILIZIA\RESPONSABILE DI SETTORE
SILVETTI MAURIZIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Considerato

- che in terreno distinto al Catasto, [OMISSIS] in data 15/06/2018, Pratica n. 51 è stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività come descritto nella Relazione tecnica a firma del tecnico asseverante consistente nella:
 - realizzazione per tutto il perimetro dell'area interessata di idonea recinzione [...] con formazione altresì di nuovo passo carraio in aggiunta a quello esistente;
 - piantumazione all'interno del perimetro di essenza vegetale costituita da piante di cipresso e siepi di laurus, in ottemperanza sempre ai disposti del rammentato parere;
 - installazione di manufatti necessari all'attività e consistenti in una tettoia ricovero mezzi ed un box uffici oltre ad un manufatto mobile ad uso di servizio igienico (Sebach), il tutto in condizioni di sicurezza idraulica;
- che l'intervento realizzato con la SCIA n. 51/2018, come descritto nell'elaborato tecnico Tavola 3 "Aree permeabili" prevede una superficie permeabile di progetto di mq 4.323,82;
- che l'intervento realizzato con la SCIA n. 51/2018, risulta descritto nella Relazione Asseverata:
 - *consiste nella realizzazione di impianto di deposito e recupero materiali inerti con formazione di recinzione e piantumazione di essenze vegetali;*
 - *non cambia la destinazione d'uso dell'organismo edilizio;*
 - *non comporta l'installazione di impianti tecnologici al servizio degli edifici;*
 - *non comporta la realizzazione di nuove coperture;*

Vista la Autorizzazione Unica Ambientale n. 12/2019, rilasciata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 dal Responsabile del SUAP del Comune di Carmignano in data 16/09/19;

Vista la Determinazione n. 148 del 16/09/2019 a firma del Responsabile del Settore 5 – LL.PP. Patrimonio e Ambiente – del Comune di Carmignano, contenente le prescrizioni che dovranno essere rispettate dal titolare della Autorizzazione;

Richiamato il Decreto n. 14819 del 11.09.2019 emesso dalla Regione Toscana;

Vista la nota della Regione Toscana – Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia (settore autorizzazioni uniche ambientali) ricevuta da questo Comune in data 21/10/2025 con prot. n. 17478;

Vista la successiva nota della stessa Regione Toscana, assunta al protocollo generale di questo Comune al n. 21432 del 18/12/2025 con la quale, in relazione alla documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in oggetto, è stato accertato un nuovo "assetto impiantistico che oltre a produrre modifiche al titolo per le emissioni in atmosfera determina anche una modifica e quindi una rivalutazione del titolo riguardante la gestione degli scarichi industriali oltre che al

titolo riguardante l'impatto acustico determinando l'attivazione di un diverso iter istruttorio del procedimento";

Ravvisata dunque la necessità, per l'ottenimento di una nuova Autorizzazione Unica Ambientale, di procedere propedeuticamente alla verifica ed attestazione della conformità urbanistica/edilizia dello stato dei luoghi interessato dall'intervento;

Vista la richiesta di chiarimenti inviata alla Ditta indicata in premessa in data 22/01/2026 con prot. n. 1420;

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta in oggetto in data 10/03/2026 alla PEC del SUAP;

Vista la successiva richiesta di chiarimenti inviata alla Ditta indicata in premessa in data 27/04/2026 con prot. n. 7242;

Viste le integrazioni trasmesse dalla Ditta indicata in premessa con protocollo n. 9002 del 21/05/2026;

Esaminata la CILA per interventi di edilizia libera presentata con Prot. n. 12548 del 21/09/20 comprendente la Relazione tecnica e n. 3 elaborati grafici che descrivono la demolizione dei volumi legittimati con la precedente SCIA n. 51/2018 e la ricostruzione di n. 4 depositi, ciascuno di mq 30,00 e due parcheggi coperti da una tettoia di dimensioni ml. 24,00 x 7,50 per complessivi mq 180,00 oltre a due volumi tecnici di sup. mq 15,00 ciascuno. In particolare, la tettoia risulta sorretta da n.7 serie di pilastri che delimitano le sei campate;

Richiamata la comunicazione prot. n. 11766 del 20/06/26 ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 dell'inizio del procedimento amministrativo per interventi di realizzazione del nuovo impianto di recupero materiali inerti soggetto a permesso di costruire ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera e) della L.R. 65/2014 che ha portato in seguito alla SCIA 51/2018 ad una trasformazione dell'area tale da incidere sulle risorse essenziali del territorio per la realizzazione dell'attività produttiva di recupero materiali inerti;

Preso atto della memoria inviata dallo studio legale incaricato dalla Ditta indicata in premessa, di cui al prot. n. 14160/26 "in ragione delle peculiari caratteristiche dell'intervento – che non consta della realizzazione di alcuna costruzione – erano da ritenersi sufficientemente dettagliate le indicazioni planimetriche del Regolamento Urbanistico, ai fini del ricorso allo strumento della SCIA alternativa al Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 23 del T.U.E." approvato con D.P.R. 380/01;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 14/09/26 "La commissione ritiene che la tettoia realizzata ha dimensioni tali da non rientrare negli interventi previsti dall'art. 136 comma 2 lett. a) ter L.R. 65/2014 in quanto soggetta a deposito di pratica strutturale per la realizzazione della quale sarebbe occorso idoneo titolo edilizio abilitativo";

Richiamata la comunicazione di chiusura del Procedimento amministrativo con adozione dei provvedimenti sanzionatori, prot. n. 17251 del 15/09/26;

Richiamata la Relazione di servizio n. 109/26, redatta in data 21/09/26 dal Settore 3 – Servizi di vigilanza, Protezione Civile;

Richiamata la Relazione finale di conclusione del procedimento, redatta in data 21/09/26 dal funzionario del Settore n. 7 nella quale propone "la conclusione del procedimento amministrativo con l'emanazione dell'ordinanza di ripristino dello stato preesistente dei luoghi ai sensi dell'art. 199 comma 5 bis della Legge 65/2014 e per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 200 della L.R. 65/14";

Rilevato che dai documenti richiamati emerge che sono stati realizzate opere non rientranti nelle "Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità" di cui all'art. 12 dell'allora vigente "Regolamento di attuazione dell'articolo 117, commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio). Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico" approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 luglio 2009, n. 36/R né ai sensi del successivo Regolamento Regionale n. 1/R/2022, che all'art. 12 individua gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità di cui all'articolo art. 94 bis c. 1 lett. c) del d.p.r. 380/2001 e dell'articolo 170 bis della l.r. 65/2014 e conseguentemente specifica nell'Allegato "C" alla lettera A.1: "Tettoia con struttura portante propria ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente non superiore a 150 daN/mq ed altezza media non superiore a 3 m, con superficie coperta non superiore a 30 mq, comprensivo di eventuali aggetti laterali non superiori a 1,50 m.";

Valutato che le trasformazioni avvenute in assenza di titolo edilizio, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 135 bis, comma 3, lett. b) della L.R. 65/14, realizzabili con SCIA ai sensi del precedente art. 135, comma 2, lett. d);

Considerato dunque che le trasformazioni realizzate con la CILA per interventi di edilizia libera presentata con Prot. n. 12548 del 21/09/20 consistenti nella demolizione della preesistente tettoia di superficie mq 30,00 e la ricostruzione del fabbricato con una superficie coperta superiore a mq 150,00 in altra localizzazione sull'area di pertinenza:

- avrebbero necessitato della SCIA ai sensi della L.R. 65/14, art. 135, comma 2, lett. d);
- avrebbero necessitato del deposito del progetto strutturale ai sensi del D.P.R. 380/01, art. 65 e conseguentemente rientrano nella determinazione delle variazioni essenziali di cui al D.P.R. 380/01, art. 32, comma 1, lett. e) e L.R. 65/14, art. 197, comma 1, lett. f);

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Carmignano n. 1 del 01/02/2026 di nomina del Responsabile del Settore 7 "Urbanistica, Edilizia, SUAP";

Visti gli artt. 10 e 11 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Carmignano, relativi rispettivamente alle modalità e criteri per il conferimento degli incarichi di Responsabili dei Servizi e degli Uffici, e le competenze dei responsabili dei Servizi;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 rispettivamente in merito alle funzioni e responsabilità dirigenziali, ed al conferimento di dette funzioni;

ORDINA

alle seguenti persone:

- [OMISSIS] quale proprietario dell'area;

di rimuovere ai sensi dell'art. 199, comma 5 bis della L.R. 65/14, le opere abusive indicate nella premessa del presente atto, e **rendere conformi alle prescrizioni della normativa edilizie e urbanistica, comprendenti il rispetto delle prescrizioni e modalità esecutive di cui al vigente titolo edilizio** entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente ordinanza;

AVVERTE

che trascorso il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente ordinanza, senza che le opere descritte in narrativa siano state rimosse e lo stato dei luoghi ripristinato, l'ordinanza stessa sarà eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso edilizio; qualora, sulla base di motivato e preventivo accertamento eseguito o verificato dall'ufficio tecnico comunale, la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il comune applica una sanzione pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, valutato dall'ufficio tecnico comunale;

- che contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla notifica dello stesso secondo la legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre dalla notifica, così com'è previsto dal D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

DISPONE

- che il presente atto venga notificato a:
 - [OMISSIS] quale proprietario dell'area;
- che copia del presente atto sia trasmessa, per quanto di competenza, a:
 - Regione Toscana (Genio Civile)
 - Provincia di Prato
 - Dipartimento Arpat Prato
 - USL Toscana Centro (PISLL)
 - Sindaco del Comune di Carmignano
 - Settore 8 - Servizi Demografici e SUAP
 - Settore 3 – Polizia Municipale – Protezione Civile del Comune di Carmignano

- Settore 5 – Lavori Pubblici – Ambiente del Comune di Carmignano.

Il Responsabile del Settore 7

(Arch. Maurizio Silvetti)

Documento firmato digitalmente a sensi di legge